

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
88/C 30/01	Risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio	1
	Commissione	
88/C 30/02	ECU.....	2
88/C 30/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola nei differenti centri di commercializzazione	3
88/C 30/04	Decisione „Apparecchio scientifico” — Autorizzazioni di franchigia dei dazi all'importazione	4
88/C 30/05	Decisione „Apparecchio scientifico” — Rifiuti della franchigia dei dazi all'importazione	5
88/C 30/06	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
88/C 30/07	Proposta modificata di decisione relativa alla realizzazione a livello comunitario di una politica e di un piano d'azione prioritari per lo sviluppo del mercato dei servizi di informazione	7
88/C 30/08	Proposta modificata della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione	9
88/C 30/09	Proposta che modifica la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, relativa all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, delle voci 0201 e 0202 e i prodotti delle sottovoci 0202 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)	10
88/C 30/10	Proposta che modifica la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'apertura, alla ripartizione ed al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate della voce 0202 e per i prodotti della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)	10
88/C 30/11	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario eccezionale di importazione di carni bovine di qualità pregiata della voce 0201 e della sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata (1988)	11

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio

(88/C 30/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che il grado di esposizione dell'uomo e dell'ambiente al cadmio è aumentato a seguito dell'impiego su vasta scala di tale elemento nel corso degli ultimi decenni; che detto grado di esposizione ha già raggiunto in talune zone livelli preoccupanti che costituiscono un problema per la salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente;

considerando che l'inquinamento da cadmio solleva un problema complesso e difficile, essendo un inquinamento che si propaga a tutti gli ambienti e che ne danneggia tutti i settori; che l'emissione di cadmio nell'ambiente può avvenire in numerose fasi dei processi di fabbricazione e di utilizzazione dei prodotti e al momento dell'evacuazione dei rifiuti e che può passare facilmente da un ambiente all'altro;

considerando che l'efficacia di un programma comunitario volto a lottare contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio dipenderà da una conoscenza scientifica e tecnica soddisfacente delle vie di contaminazione dell'uomo e dell'ambiente;

ritiene che, fatte salve le iniziative nazionali e comunitarie già adottate in questo settore e a complemento di esse, occorra intraprendere nuove azioni a livello comunitario per controllare e ridurre l'inquinamento da cadmio, al fine di incrementare la protezione della salute dell'uomo e la tutela dell'ambiente;

ritiene che in talune zone possa essere necessario intensificare ulteriormente gli sforzi per misurare e controllare la presenza del cadmio nell'ambiente, ad esempio nel suolo;

invita la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, a continuare l'esame, alla luce di studi scientifici e tecnici, sull'importanza e sulla scala di valori delle fonti di contaminazione da cadmio dell'uomo e dell'ambiente e a presentargli una relazione in merito;

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione che propone un nuovo programma d'azione in quanto ulter-

riore progresso verso la lotta contro l'inquinamento dell'ambiente da cadmio e conviene che tale lotta debba basarsi su un'impostazione integrata che tenga conto di tutte le varie fonti di inquinamento da cadmio, comprese le fonti diffuse;

invita la Commissione a proseguire senza indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe a quelle stabilite nel programma d'azione, tenendo conto delle pertinenti disposizioni comunitarie;

fa rilevare che, alla luce dei risultati degli studi scientifici e tecnici, gli elementi importanti della strategia di lotta contro l'inquinamento da cadmio, nell'interesse della protezione della salute dell'uomo e della tutela dell'ambiente, dovrebbero essere i seguenti:

- limitazione dell'uso del cadmio ai casi per i quali non esistono alternative appropriate;
- incentivazione della ricerca e dello sviluppo:
 - di succedanei e di derivati tecnologici, in particolare incoraggiamento per lo sviluppo di nuove soluzioni che consentano di sostituire il cadmio utilizzato nei coloranti, negli stabilizzanti e per la cadmiatura;
 - relativamente al tenore di cadmio delle materie prime utilizzate per la produzione dei concimi fosfatici,
 - di varietà di tabacco e di piante mangerecce, a più basso tenore di cadmio,
- raccolta e riciclaggio dei prodotti contenenti cadmio, ad esempio batterie e pile;
- elaborazione di una strategia volta a ridurre l'immissione di cadmio nel suolo, ad esempio mediante appropriate misure di controllo del tenore di cadmio nei concimi fosfatici basate su un'adeguata tecnologia e che non comportino costi eccessivi, tenendo conto delle condizioni ambientali delle varie regioni della Comunità;
- lotta contro le fonti significative di inquinamento dell'aria e dell'acqua.

COMMISSIONE

ECU (*)

3 febbraio 1988

(88/C 30/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,1932	Peseta spagnola	139,558
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,2636	Scudo portoghese	168,720
Marco tedesco	2,06612	Dollaro USA	1,22473
Fiorino olandese	2,32038	Franco svizzero	1,68645
Sterlina inglese	0,693113	Corona svedese	7,39493
Corona danese	7,89645	Corona norvegese	7,82787
Franco francese	6,97117	Dollaro canadese	1,56410
Lira italiana	1521,12	Scellino austriaco	14,5167
Sterlina irlandese	0,776522	Marco finlandese	5,00058
Dracma greca	165,143	Yen giapponese	156,949
		Dollaro australiano	1,72061
		Dollaro neozelandese	1,82932

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola nei differenti centri di commercializzazione (*)

(88/C 30/03)

[stabiliti il 2 febbraio 1988 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,478	Patrasso	nessuna quotazione (*)
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendraejo	1,852
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	2,408	Ribadavia	nessuna quotazione (*)
Montpellier	2,427	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione (*)
Narbonne	2,447	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	2,394	Villarobledo	nessuna quotazione (*)
Perpignan	2,419	Bordeaux	3,009
Asti	2,776	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	1,996	Bari	2,059
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	2,308
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	2,651	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	2,464	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,414	Prezzo rappresentativo	2,035
R II			
Heraklion	nessuna quotazione		
Patrasso	nessuna quotazione		
Calatayud	nessuna quotazione		
Falset	2,842		
Jumilla	2,641		
Navalcarnero	nessuna quotazione		
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione		
Villena	2,383		
Bastia	2,395		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	nessuna quotazione		
Barletta	1,871		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,508		
	<hr/>		
	ECU/hl		
R III		A II	
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (*)	Rheinfalz (Oberhaardt)	41,800
		Rheinhessen (Hügelland)	40,534
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
		Prezzo rappresentativo	41,291
		A III	
		Mosel-Rheingau	59,019
		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
		Prezzo rappresentativo	59,019

(*) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

(*) Dal 1° settembre 1987, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,47, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

Decisione «Apparecchio scientifico» — Autorizzazioni di franchigia dei dazi all'importazione

(88/C 30/04)

[Base giuridica: regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e 2290/83 ⁽²⁾]

Pratica: XXI/B/3 — 014/87

La Commissione, con decisione C(88) 168/1 del 29 gennaio 1988, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «Dasibi — Photometric Ozone Analyzer, model 1008 AH» può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, che costituisce oggetto della domanda della Repubblica italiana del 17 luglio 1987, ordinato il 25 febbraio 1985, è destinato ad essere utilizzato per la misurazione dell'ozono atmosferico nel campo di temperature ambientali tra 0 °C e 50 °C.

Motivazione:

- apparecchio scientifico,
- assenza, nella Comunità, di produzione di apparecchi di valore scientifico equivalente alla data dell'ordinazione.

Pratica: XXI/B/3 — 017/87

La Commissione, con decisione C(88) 168/2 del 29 gennaio 1988, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «Biosystems — Peptide Synthesizer, model 430 A» può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, che costituisce oggetto della domanda della Repubblica italiana del 17 luglio 1987, ordinato il 13 agosto 1985, è destinato ad essere utilizzato per la sintesi chimica di polipeptidi con la tecnica in fase solida e per la determinazione delle strutture ipervariabili di anticorpi monoclonali.

Motivazione:

- apparecchio scientifico,
- assenza, nella Comunità, di produzione di apparecchi di valore scientifico equivalente alla data dell'ordinazione.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 11. 8. 1983, pag. 20.

Decisione «Apparecchio scientifico» — Rifiuti della franchigia dei dazi all'importazione

(88/C 30/05)

[Base giuridica: regolamenti (CEE) n. 918/83 ⁽¹⁾ e 2290/83 ⁽²⁾]

Pratica: XXI/B/3 — 016/87

La Commissione, con decisione C(88) 169/1 del 29 gennaio 1988, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «Leco — Automatic Carbon and Sulphur Determinator, model CS-125» non può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, che costituisce oggetto della domanda della Repubblica italiana del 17 luglio 1987, ordinato il 6 giugno 1985, è destinato ad essere utilizzato per la sorveglianza geochemica dei vulcani ed elaborazioni a fini di ricerca dei dati.

Motivazione:

— Apparecchio non scientifico.

Pratica: XXI/B/3 — 019/87

La Commissione, con decisione C(88) 169/2 del 29 gennaio 1988, ha stabilito che l'importazione dell'apparecchio denominato «Anritzu — Spectrum Analyzer, model MS 710 A» non può avvenire in franchigia dei dazi all'importazione.

Tale apparecchio, che costituisce oggetto della domanda della Repubblica italiana del 27 luglio 1987, ordinato il 2 luglio 1986, è destinato ad essere utilizzato per la valutazione dei campi elettromagnetici in presenza di esseri viventi e la protezione da interferenze elettromagnetiche a radiofrequenza e microonde.

Motivazione:

— Apparecchio non scientifico.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 220 dell' 11. 8. 1983, pag. 20.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(88/C 30/06)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,28115	0,780549
100 lire	0,0586408	17,0530 (*)
100 dracme	0,539708	1,85285 (*)
100 pesete	0,633665	1,57812 (*)
100 scudi	0,525500	1,90295 (*)

(*) 1 ECU = 100 x ... moneta nazionale.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di decisione relativa alla realizzazione a livello comunitario di una politica e di un piano d'azione prioritari per lo sviluppo del mercato dei servizi di informazione ⁽¹⁾

COM(88) 3 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, paragrafo 2 del trattato CEE il 7 gennaio 1988)

(88/C 30/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è importante adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992 che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi;

considerando che il programma comunitario per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata (GU n. L 314 del 4. 12. 1984) ha messo in luce la necessità di una politica molto più esaustiva in materia di mercato comunitario dell'informazione;

considerando che i capi di Stato o di governo, riuniti nel Consiglio europeo a Bruxelles il 29 e 30 marzo 1985, hanno approvato la creazione di un mercato dell'informazione comunitaria in quanto obiettivo specifico;

considerando che il Consiglio del 18 marzo 1986 ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione che comporta un programma di lavoro per la creazione di un mercato comune dell'informazione;

considerando che le consultazioni della Commissione con i rappresentanti degli utenti e dei fornitori di servizi d'informazione come pure con il gruppo consultivo di alti funzionari sul mercato dell'informazione hanno consentito di definire di comune accordo gli obiettivi e le linee d'azione prioritari di una politica comunitaria per

affrontare in modo globale le questioni varie e complesse sollevate dalle modifiche del mercato dell'informazione;

considerando che l'informazione, componente essenziale sia dell'identità culturale della Comunità che del connettivo di una società moderna, svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del commercio e dell'industria come pure per la forza e la coerenza dell'economia europea nel suo complesso;

considerando che il rapido sviluppo e la convergenza delle nuove tecnologie ha comportato notevoli difficoltà nel delimitare esattamente il settore del mercato dell'informazione;

considerando che per risultare congruenti con quelle di altri settori più tradizionali, è necessario che le statistiche relative al mercato comunitario dell'informazione siano molto più complete;

considerando che, data l'importanza economica dell'informazione, la creazione di un mercato comune dei servizi d'informazione è un elemento indissociabile della realizzazione del mercato interno entro il 1992;

considerando che alla realizzazione di un mercato interno dell'informazione si frappongono numerosi ostacoli tecnici, amministrativi e normative che ritardano lo sviluppo dei nuovi servizi e causano distorsioni inaccettabili della concorrenza;

considerando l'esigenza che in un programma relativo al mercato comunitario dell'informazione venga attribuita la priorità tanto alla semplificazione delle procedure quanto all'armonizzazione in materia di accesso alle basi di dati;

considerando che lo sviluppo delle risorse di informazione e di servizi basati sull'informazione implica il ricorso a tecnologie nuove ed esige il conseguimento di economie di scala;

considerando che la Comunità occupa una posizione fortemente competitiva in taluni settori del mercato dell'informazione mentre in altri è molto più debole;

(¹) GU n. C 249 del 17. 9. 1987, pag. 5.

considerando che l'insufficiente competitività della Comunità, e la sua dipendenza da paesi terzi, in taluni settori del mercato dell'informazione può comportare notevoli costi in termini sia finanziari che strategici;

considerando che negli Stati membri i pubblici poteri svolgono in diverso grado azioni diverse connesse con il mercato dell'informazione;

considerando che l'importanza sempre più grande rivestita dall'informazione negli scambi internazionali e la crescente attenzione di cui è oggetto — unitamente ai connessi problemi in materia di servizi — nei consessi internazionali fanno risultare la necessità di sviluppare posizioni comuni degli Stati membri nei predetti consessi;

considerando che i bisogni e le esigenze legittimi degli utenti dei servizi d'informazione e in particolare quelli delle piccole e medie imprese e delle regioni meno favorite della Comunità meritano un'attenzione particolare;

considerando la necessità di tenere altresì presenti i bisogni dei paesi in via di sviluppo in materia di accesso a basso costo alle informazioni;

considerando che la Comunità dispone già di strumenti che possono risultare utili per l'applicazione di una simile politica,

considerando che i meccanismi d'ingegneria finanziaria comunitaria potranno contribuire alla realizzazione del presente piano di azioni, in particolare per ciò che riguarda i progetti pilota e dimostrativi destinati ad esercitare un effetto catalitico sullo sviluppo del mercato dei servizi dell'informazione,

considerando che la politica del mercato dell'informazione risulta complementare ad altre iniziative comunitarie in corso, segnatamente nel settore delle telecomunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati gli obiettivi e le linee generali del piano d'azione proposti dalla Commissione miranti a:

- realizzare un mercato interno dei servizi d'informazione entro il 1992;
- stimolare e rafforzare la capacità d'offerta competitiva dei fornitori europei;
- promuovere l'utilizzazione dei servizi d'informazione avanzati nella Comunità;
- rafforzare la solidarietà e la coesione interna ed esterna della Comunità in materia di servizi d'informazione.

Articolo 2

Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1 saranno intraprese, sotto la responsabilità della Commissione, le seguenti azioni:

- istituzione di un osservatorio europeo del mercato dell'informazione, al fine di ottenere statistiche più complete e di identificare sotto quali aspetti di questo settore la Comunità europea risulta sul piano della competitività più forte e in quali altri più debole;
- presentazione al Consiglio di proposte volte a sopprimere gli ostacoli normativi, amministrativi, fiscali e tecnici di altro genere alla realizzazione di un mercato dell'informazione;
- miglioramento delle condizioni di trasmissione e d'accesso ai servizi dell'informazione, mediante una maggiore standardizzazione e semplificazione;
- elaborazione d'iniziative concernenti il ruolo svolto dal settore pubblico sul mercato dell'informazione;
- lancio di progetti pilota e di dimostrazione che esercitino un effetto catalitico sullo sviluppo del mercato europeo;
- preparazione di un'azione specifica a favore delle biblioteche;
- rafforzamento delle attività di sostegno agli utenti e lancio di una campagna coordinata con gli Stati membri per promuovere la ricchezza e la qualità dell'offerta europea dei servizi d'informazione;
- maggior coordinamento delle posizioni assunte negli ambiti internazionali dagli Stati membri della Comunità sulle questioni attinenti al mercato dell'informazione;
- elaborazione di direttive relative ai criteri in base ai quali vengono fissate le tariffe, allo scopo di garantire un ravvicinamento molto maggiore delle tariffe stesse in tutta la Comunità, possibilmente facendo in modo che la distanza non intervenga tra i parametri di calcolo;
- elaborazione di misure intese ad aiutare le piccole e medie imprese a trarre il massimo vantaggio possibile dal mercato dei servizi di informazione;
- predisposizione di iniziative specifiche in favore delle regioni periferiche e meno sviluppate della Comunità.

Articolo 3

Il piano d'azione indicato all'articolo 2 sarà realizzato in due tappe; la prima della durata di due anni, a partire dall'adozione della presente decisione, costituirà una fase di lancio destinata ad approfondire la cooperazione dei

vari operatori interessati come pure a sperimentare la fattibilità di alcuni progetti pilota e dimostrativi.

Articolo 4

L'importo ritenuto necessario per la realizzazione della fase di lancio è di 20 milioni di ECU per l'anno 1989 e di 25 milioni di ECU per l'anno 1990.

Una parte cifra ritenuta necessaria, destinata a finanziare i progetti pilota e dimostrativi, può in particolare servire a mobilitare, secondo modalità appropriate, fonti di finanziamento complementari da parte dei partner interessati, esercitando un effetto moltiplicatore sullo sviluppo del mercato europeo dei servizi d'informazione.

Articolo 5

Nel corso del secondo semestre del 1989, la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dei risultati ottenuti nel corso della fase di lancio e presenterà gli orientamenti che ne risulteranno per la continuazione delle azioni fino al 1992.

A partire dal 1988, la Commissione trasmetterà inoltre al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sui più importanti avvenimenti e sviluppi in atto nel mercato dell'informazione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Proposta modificata della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti i prodotti da costruzione (*)

COM(87) 728 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, terzo comma del trattato CEE il 13 gennaio 1988)

(88/C 30/08)

In relazione al parere emesso dal Parlamento europeo sulla proposta di direttiva trasmessa dalla Commissione al Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (*), ed in conformità con il terzo paragrafo dell'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la proposta citata come segue:

1. Il primo considerando è rimpiazzato dal seguente:

«Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A»,

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 21 è modificato come segue:

«Uno Stato membro se constata, in base a motivazione circostanziata, che un prodotto quantunque conforme alle disposizioni della presente direttiva presenta un pericolo per la sicurezza o la salute, o è in contrasto con altre esigenze di interesse collettivo, nel senso dell'articolo 2 (2), può provvisoriamente vietare o sottoporre a condizioni speciali la commercializzazione e l'impiego di questo prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della sua decisione.»

(*) GU n. C 93 del 6. 4. 1987, pag. 1.

Proposta che modifica la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, relativa all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, delle voci 0201 e 0202 e i prodotti delle sottovoci 0202 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988) (1)

COM(88) 5 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 14 gennaio 1988)

(88/C 30/09)

La proposta del regolamento del Consiglio che è stata oggetto del documento COM(87) 464 def., è modificata come segue:

1. Il testo del titolo è sostituito dal seguente testo:

«Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui alle voci 0201 e 0202 e di cui alle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)».

2. Il testo del primo considerando è sostituito dal seguente testo:

«considerando che nell'ambito del GATT, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo al dazio del 20 %, per un volume pari a 29 800 t, in peso, del prodotto per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui alle voci 0201 e 0202 e alle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata; che, previo accordo con l'Argentina stipulato nell'ambito dell'articolo XXIV del GATT, tale volume è stato portato a 34 300 t; che è pertanto opportuno aprire un contingente corrispondente per il 1988;».

3. All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Per il 1988 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui alle voci 0201 e 0202 e alle sottovoci 0206 10 95 e 0206 29 91 della nomenclatura combinata.

Il volume complessivo del contingente ammonta a 34 300 t espresse in peso del prodotto.»

(1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 8.

Proposta che modifica la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'apertura, alla ripartizione ed al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate della voce 0202 e per i prodotti della sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988) (1)

COM(88) 5 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 14 gennaio 1988)

(88/C 30/10)

La proposta del regolamento del Consiglio che è stata oggetto del documento COM(87) 464 def., è modificata come segue:

1. Il testo del titolo è sostituito dal seguente testo:

«Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate di cui alla voce 0202 e per i prodotti di cui alla sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata (1988)».

(1) GU n. C 286 del 24. 10. 1987, pag. 9.

2. Il testo del primo considerando è sostituito dal seguente testo:

«considerando che nell'ambito del GATT, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo al dazio del 20 %, per un volume pari a 50 000 t, in peso del prodotto per le carni bovine congelate di cui alla voce 0202 e alla sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata; che, previo accordo con l'Argentina stipulato nell'ambito dell'articolo XXIV del GATT, tale volume è stato portato a 53 000 t; che è pertanto opportuno aprire un contingente corrispondente per il 1988;».

3. All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

«1. Per il 1988 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate di cui alla voce 0202 e alla sottovoce 0206 29 91 della nomenclatura combinata per un volume complessivo pari a 53 000 t espresso in carni disossate.»

4. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

Il volume di 53 000 tonnellate è suddiviso in due parti, una di 36 500 t e l'altra di 16 500 tonnellate, ripartite nel seguente modo:

Stati membri	Nell'ambito del volume di 36 500 t	Nell'ambito del volume di 16 500 t
Benelux	3 369	1 523
Danimarca	340	153
Germania	7 698	3 480
Grecia	997	450
Spagna	1 036	469
Francia	5 599	2 531
Irlanda	292	132
Italia	7 322	3 310
Portogallo	543	246
Regno Unito	9 304	4 206»

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa all'apertura, per il 1988 ed a titolo autonomo, di un contingente tariffario eccezionale di importazione di carni bovine di qualità pregiata della voce 0201 e della sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata (1988)

COM(88) 5 def.

(Presentata dalla Commissione il 14 gennaio 1988)

(88/C 30/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo sulla conclusione dei negoziati, nell'ambito dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del

GATT, con l'Argentina, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, prevede una concessione autonoma di 1 000 t di carni bovine fresche di qualità pregiata, di cui alla voce 0201 e alla sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata, da importare al dazio del 20 % nel 1987/1988, per tener conto del periodo che decorrerà tra la paraffatura dell'accordo e la sua entrata in vigore nella Comunità;

considerando che è necessario garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuo al suddetto contingente tariffario per tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista

per tale contingente tariffario a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume previsto; che a tale scopo è opportuno prevedere un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che garantisca la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti,

considerando che le modalità di applicazione devono essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1988 viene aperto un contingente tariffario eccezionale di carni bovine fresche di qualità pregiata di cui alla voce 0201 e alla sottovoce 0206 10 95 della nomenclatura combinata.

Il volume complessivo di tale contingente tariffario ammonta a 1 000 t, espresse in peso del prodotto.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 %.

Al suddetto contingente non è applicabile nessun prelievo.

Articolo 2

Secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, sono determinate le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare:

- a) le disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti in questione, prevedendo segnatamente il documento da utilizzare a tale scopo;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento previsto alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.